



La pensione di vecchiaia

A cura di Paolo Zani per FNP CISL Milano Metropoli

Milano novembre 2018

Aggiornata al 14 novembre 2018

La pensione di vecchiaia

Cos'è

La pensione di vecchiaia, è il trattamento pensionistico più classico e ricorrente di qualsiasi sistema previdenziale, è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti o autonomi o parasubordinati, quando si perfezionano due distinti requisiti:

- il raggiungimento dell'età prevista per il diritto alla prestazione (la cosiddetta "età pensionabile");
- l'accredito di un determinato numero di anni di contributi versati (la cosiddetta "anzianità contributiva").

Questi requisiti possono variare a seconda della tipologia di attività lavorativa svolta (da dipendente, da parasubordinato o da autonomo) o dell'anno in cui si sia iniziata l'attività lavorativa.

Oggi i requisiti sono, in generale, uguali per tutti (nell'INPS/INPDAP).

La pensione di vecchiaia

Tipologie

1. la pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto;
2. la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo;
 - *Pensione di vecchiaia contributiva "pura"*
 - *Pensione di vecchiaia contributiva a seguito di opzione;*
 - *Pensione di vecchiaia nella Gestione Separata.*
3. la pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione;
4. la pensione di vecchiaia in regime di cumulo

La pensione di vecchiaia

Definizioni generali

Sistema di calcolo retributivo o misto

► Si applica a chi aveva contributi in data anteriore al 1° gennaio 1996

❑ **18 anni di CTB al 31/12/1995**



retributivo per CTB a tutto il 31/12/2011
contributivo per CTB post 01/01/ 2012

❑ **meno 18 anni al 31/12/1995**



retributivo per CTB a tutto il 31/12/1995
contributivo per CTB post 01/01/ 1996

La pensione di vecchiaia

Definizioni generali

Sistema di calcolo contributivo

Si applica a a chi

- Non aveva contributi in data anteriore al 1° gennaio 1996:
- Chi opta per il sistema contributivo
 - Opzione possibile solo per chi aveva meno di 18 anni di CTB al 31/12/1995**
- Totalizza

La pensione di vecchiaia

Definizioni generali

Sistema di calcolo retributivo

Nel calcolo della pensione si tiene conto della media delle ultime retribuzioni percepite (rivalutate) moltiplicate per un coefficiente di rendimento determinato sulla base della contribuzione accreditata

Sistema di calcolo contributivo

Si tiene conto di tutti i contributi versati nel periodo considerato.

Si determina un montante contributivo = Σ (sommatoria) di tutti i contributi moltiplicato per coefficienti legati all'età

Il montante contributivo si rivaluta negli anni sulla base del valore medio quinquennale del P.I.L.

La pensione di vecchiaia Sistema retributivo o misto: requisiti

Requisiti contributivi

- ❑ **20 anni di contributi pari a 1040 contributi settimanali**
- ❑ **Sono utili tutti i contributi (figurativi, da riscatto, obbligatori, volontari)**

Eccezioni

Esistono alcune eccezioni normate dal decreto legislativo N°503 del 1992 che nell'innalzare da 15 a 20 anni di contributi il requisito per il diritto alla pensione di vecchiaia aveva previsto alcune eccezioni

.... Segue



La pensione di vecchiaia

Sistema retributivo o misto: requisiti contributivi

ECCEZIONI: 15 anni (780 c.s.)

- ▶ lavoratori che al 31 dicembre 1992 avevano già raggiunto i 15 anni di contribuzione;
- ▶ lavoratori che, alla stessa data del 31 dicembre 1992, avevano già compiuto l'età pensionabile allora in vigore (60 anni per gli uomini e 55 per le donne);
- ▶ lavoratori che erano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria (non importa se avessero o meno versato alcun contributo di questo tipo) entro il 31 dicembre del 1992;
- ▶ lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di anzianità assicurativa, occupati per un minimo di 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare;
- ▶ lavoratori che al 31 dicembre 1992 avevano maturato un'anzianità contributiva tale che, pur se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile, non raggiungerebbero il requisito contributivo richiesto in quel momento.

La pensione di vecchiaia Sistema retributivo o misto: requisiti di età

L'età richiesta per la pensione di vecchiaia - che fino al 2011, era fissata a 65 e 60 anni, rispettivamente per maschi e femmine, e senza distinzione tra lavoratori autonomi e dipendenti - si è innalzata dal 2012 a:

- ▶ 66 anni per gli uomini, senza distinzione tra dipendenti e autonomi;
- ▶ 62 anni per le donne lavoratrici dipendenti;
- ▶ 63 anni e mezzo per le lavoratrici autonome.

A partire dal 2013, l'età pensionabile non è, però, più fissa ma cresce, periodicamente, all'aumentare dell'aspettativa di vita degli italiani.

In parole semplici ciò vuol dire che più lunga sarà, in media, la vita degli italiani, più tardi si andrà in pensione.

La pensione di vecchiaia

Sistema retributivo o misto: requisiti di età

Pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti

Anni	<i>Uomini</i> età	<i>Donne</i> età
2012	66	62
2013	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi
2014	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi
2015	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi
2016	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi
2017	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
2019	67 anni	67 anni
2020	67 anni	67 anni
2021	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi
2022	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi

La pensione di vecchiaia Sistema retributivo o misto: requisiti di età

Pensione di vecchiaia per i lavoratori autonomi

	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>
Anno	età (*)	età (*)
2012	66	63 e 6 mesi
2013	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi
2014	66 e 3 mesi	64 e 9 mesi
2015	66 e 3 mesi	64 e 9 mesi
2016	66 e 7 mesi	66 e 1 mese
2017	66 e 7 mesi	66 e 1 mese
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
2019	67 anni	67 anni
2020	67 anni	67 anni
2021	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi
2022	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi

La pensione di vecchiaia
Sistema retributivo o misto: requisiti di età
ECCEZIONI

I lavoratori dipendenti mantengono i « vecchi requisiti »

- ❑ **55 anni (+ aspettativa di vita) se donne**
- ❑ **60 anni (+ aspettativa di vita) se uomini**

Se riconosciuti dall'INPS invalidi in misura pari o superiore all'80%.

Attenzione: non è sufficiente il riconoscimento come invalido civile.

Eccezione molto importante e da ricordare

La pensione di vecchiaia

Sistema retributivo o misto: requisiti di età

ECCEZIONI

Lavoratori non vedenti

Per i lavoratori non vedenti dalla nascita o da data anteriore all'inizio dell'assicurazione, o che possono far valere almeno 10 anni di lavoro dopo l'insorgenza dello stato di cecità, valgono i seguenti requisiti anagrafici:

- ▶ lavoratori dipendenti: 55 anni se uomini, 50 anni se donne (+ aspettativa di vita) ;
- ▶ lavoratori autonomi: 60 anni se uomini, 55 anni se donne (+ aspettativa di vita)

Per tutti gli altri lavoratori non vedenti che non si trovino nelle condizioni che abbiamo prima ricordato, restano fermi i requisiti di età richiesti in via generale fino al 31 dicembre 1992, ovvero:

- ▶ □ 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, per i lavoratori dipendenti (+ asp. vita);
- ▶ □ 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, per i lavoratori autonomi (+ asp. Vita)

La pensione di vecchiaia Sistema retributivo o misto: altri requisiti

Cessazione attività lavorativa per i dipendenti

- ❑ Per l'accesso alla pensione, in aggiunta al requisito anagrafico e a quello contributivo, è la cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
- ❑ Vale anche per i lavoratori domestici e agricoli
- ❑ Non è, invece, richiesta la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti né la cessazione dell'attività di lavoro autonomo.

La pensione di vecchiaia
Sistema retributivo o misto:
donne nate nel 1952 e alle dipendenze il 28 dicembre 2011

Donne nate nel 1952:

- con almeno 20 anni di contributi
- dipendenti alla data del 28 dicembre 2011

Anno	Età richiesta	Anno	Età richiesta
2012	64	2015	64 anni e 3 mesi
2013	64 anni e 3 mesi	2016	64 anni e 7 mesi
2014	64 anni e 3 mesi		

La pensione di vecchiaia

Sistema retributivo o misto: decorrenza pensione

- Dal 1° gennaio del 2012 in poi, la pensione decorre dal mese successivo al compimento dell'età pensionabile, o dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti assicurativi e contributivi, se al compimento dell'età questi non si erano ancora verificati.
- Su richiesta dell'interessato è possibile far decorrere la pensione di vecchiaia dal mese successivo alla data di presentazione della domanda ma non sono ammesse altre decorrenze.

La pensione di vecchiaia **Sistema contributivo: definizione**

Per chi ha iniziato:

- la propria attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995,
- per gli iscritti alla cosiddetta Gestione Separata
- per coloro che esercitano il diritto di opzione per il sistema contributivo,

la Legge 335/95 (meglio nota come “Riforma Dini”) ha previsto un’unica pensione, denominata

« pensione di vecchiaia »

La pensione di vecchiaia **Sistema contributivo: requisiti fino al 31 dicembre 2007**

- Cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- Compimento dei 57 anni di età;
- almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
- Importo della pensione maturata maggiore o pari a 1,2 l'importo dell'assegno sociale (dal 65° anno di età si prescindeva da tale parametro).

Prima dei 57 anni di età, la pensione poteva essere conseguita soltanto con 40 anni di contribuzione, per il raggiungimento dei quali erano:

- esclusi i contributi da riscatto per periodi di studio ed i versamenti volontari;**
- rivalutati con il coefficiente 1,5 gli anni di lavoro effettuati prima del compimento dei 18 anni di età.**

..... Segue....



La pensione di vecchiaia **Sistema contributivo: requisiti fino al 31 dicembre 2007**

Lavoratrici madri

Era, ed è tuttora, prevista una riduzione del requisito per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo per le lavoratrici madri:

Esse possono usufruire:

- di una anticipazione dell'età pensionabile di 4 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 12 mesi;
- in alternativa a questa opportunità è possibile ottenere l'applicazione di un coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica posseduta alla data di decorrenza della pensione, maggiorata di un anno, in caso di uno o due figli, di due anni in caso di tre o più figli.

La pensione di vecchiaia **Sistema contributivo: requisiti dal 2008 al 31 dicembre 2011**

- Cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- Compimento dei 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini;
- almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
- Importo della pensione maturata maggiore o pari a 1,2 l'importo dell'assegno sociale (dal 65° anno di età si prescindeva da tale parametro).

Prima del compimento delle età pensionabili, la pensione poteva essere conseguita soltanto con 40 anni di contribuzione, per il raggiungimento dei quali erano:

- esclusi i contributi da riscatto per periodi di studio ed i versamenti volontari;**
- rivalutati con il coefficiente 1,5 gli anni di lavoro effettuati prima del compimento dei 18 anni di età.**

La pensione di vecchiaia
**Sistema contributivo: requisiti
dal 2008 al 31 dicembre 2011**

In alternativa al requisito dei 40 anni di contribuzione era possibile accedere al pensionamento con il meccanismo delle cosiddette “quote”, dato dalla somma degli anni di contribuzione e dell’età anagrafica analogamente alla pensione di anzianità

La pensione di vecchiaia **Sistema contributivo: requisiti dal 1° gennaio 2012**

Dal 1° gennaio 2012 chi ha la contribuzione interamente versata nel sistema contributivo perché ha cominciato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996, può andare in pensione di vecchiaia con una duplice modalità :

- ❑ al compimento dell'età pensionabile prevista per i lavoratori autonomi, se può far valere 20 anni di contributi e se l'importo della pensione maturata è superiore o pari a 1,5 volte all'ammontare dell'assegno sociale stabilito per quell'anno
- ❑ In assenza del requisito dei 20 anni di contributi, è possibile comunque ottenere la pensione di vecchiaia contributiva al compimento dei 70 anni di età se si possono far valere almeno 5 anni di contributi.
 - ❑ I requisiti dei 70 anni di età è incrementato periodicamente degli aumenti dovuti all'innalzamento della cosiddetta "aspettativa di vita"

La pensione di vecchiaia
**Sistema contributivo: requisiti
dal 1° gennaio 2012**

E' scomparso anche per le pensioni di vecchiaia liquidate con il sistema contributivo il meccanismo delle finestre.

- ❑ La decorrenza della pensione è il mese successivo alla presentazione della domanda e del perfezionamento di tutti i requisiti**
- ❑ E' richiesta la cessazione di qualsiasi attività lavorativa alle dipendenze**

La pensione di vecchiaia
**Sistema contributivo: opzione contributivo requisiti
dal 1° gennaio 2012**

Dal 1° gennaio del 2012 la possibilità di optare per il metodo contributivo continua ad esistere:

❑ **Meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995**

è cambiato il requisito contributivo minimo per ottenere la pensione di vecchiaia che da 15 è passato a 20 anni mentre anche il requisito anagrafico crescerà nel tempo così come crescerà l'aspettativa di vita.

La pensione di vecchiaia

Regime di totalizzazione

La totalizzazione dei periodi assicurativi è la possibilità di utilizzare, ai fini pensionistici, spezzoni contributivi esistenti presso più gestioni previdenziali:

- INPS
- INPDAP
- Gestione Separata
- ENPAM (medici)
- INARCASSA (ingegneri e architetti)
- Veterinari
- Ecc.ecc.

La pensione di vecchiaia

Regime di totalizzazione

Possono esercitare la facoltà di cumulare i diversi “spezzoni” di contributi:

- ❑ i lavoratori dipendenti;
- ❑ i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- ❑ i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata istituita dalla Legge 335/1995;
- ❑ gli iscritti al Fondo per il Clero;
- ❑ i liberi professionisti (avvocati, ingegneri, medici, commercialisti, ecc.) iscritti ad una delle Casse privatizzate e private;
- ❑ gli iscritti alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (INPDAP, ENPALS, IPOST, ecc..).

La pensione di vecchiaia **Regime di totalizzazione**

La totalizzazione è gratuita

Le prestazioni che possono essere ottenute con la totalizzazione sono:

- la pensione di vecchiaia;
- la pensione di anzianità con 40 anni di contributi;
- la pensione di inabilità;
- la pensione indiretta ai superstiti.

La pensione di vecchiaia Regime di totalizzazione

Requisiti per la pensione di vecchiaia

- il compimento dei 65 anni di età (+ aspettativa di vita) , senza distinzione tra uomini e donne;
- almeno 20 anni di contributi versati (non possono essere valutati ai fini del raggiungimento di questo requisito i periodi di contribuzione coincidenti esistenti presso le diverse gestioni);
- gli altri requisiti e condizioni previsti da ciascuna delle gestioni interessate per il diritto a pensione a tale età (ed esempio la cessazione dell'attività lavorativa dipendente o convenzionata, la cancellazione dall'Albo o Ordine professionale, ecc..).

La pensione di vecchiaia

Regime di totalizzazione

Requisiti anagrafici con aspettativa di vita

Anno	Età richiesta	Anno	Età richiesta
2012	65 anni	2018	65 anni e 7 mesi
2013	65 anni e 3 mesi	2019	66 anni
2014	65 anni e 3 mesi	2020	66 anni
2015	65 anni e 3 mesi	2021	66 anni e 3 mesi
2016	65 anni e 7 mesi	2022	66 anni e 3 mesi
2017	65 anni e 7 mesi	2023	66 anni e 5 mesi

La pensione di vecchiaia **Regime di totalizzazione**

Decorrenza

**Per le pensioni maturate con requisiti post 1° gennaio 2011
la pensione in totalizzazione decorre dal 18° mese dalla:**

- Presentazione della domanda**
- Maturazione di tutti i requisiti**

La pensione di vecchiaia **Regime di totalizzazione**

Presentazione domanda

La domanda di pensione in regime di totalizzazione va presentata dal lavoratore (o dai superstiti) all'ente presso il quale risultano versati gli ultimi contributi. L'Ente che ha ricevuto la domanda provvede, poi, ad accertare se c'è o meno il diritto a totalizzare.

Chi paga la pensione?

L'INPS che poi provvede a recuperare il dovuto presso gli enti coinvolti

La pensione di vecchiaia

Regime di totalizzazione

Sistema di calcolo

- ❑ Gli Istituti o le Casse di previdenza interessate stabiliscono, ciascuna per la propria parte, la quota di pensione maturata in rapporto ai rispettivi contributi versati. Ma le regole di calcolo sono diverse a seconda se si tratti di contributi versati presso enti previdenziali pubblici (INPS, INPDAP, ENPALS, ecc..) o casse dei liberi professionisti.
- ❑ La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici è determinata, in ogni caso anche si tratta di versamenti fatti prima del 1996, con il calcolo contributivo, meno favorevole di quello retributivo.
- ❑ Se il lavoratore può far valere nella forma previdenziale pubblica (INPS, INPDAP, ecc..) requisiti di contributi e di età validi per ottenere la pensione autonoma in quell'ente, allora si farà ricorso al criterio di calcolo retributivo o misto, a seconda se abbia o meno, 18 anni di versamento entro il 31 dicembre 1995.

La pensione di vecchiaia

Regime di cumulo

- ❑ **La Legge 228/2012** (modificata dalla legge finanziaria 2017, Legge n° 232/2016) ha previsto, ai commi da 239 a 246, una ulteriore possibilità di mettere insieme la contribuzione “frammentata” ovvero quella versata in più gestioni assicurative.
- ❑ Il nuovo istituto del “cumulo” consente ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione.
- ❑ Le nuove disposizioni che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2013 sono finalizzate a consentire ai lavoratori il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipata ovvero dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione

La pensione di vecchiaia

Regime di cumulo Soggetti interessati

Possono chiedere il cumulo tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati, lavoratori autonomi che possono far valere contributi versati presso:

- l'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti e gestioni dei lavoratori autonomi (FPLD – GG.SS.)
- le forme esclusive dell'Ago (Inpdap....)
- le forme sostitutive dell'Ago (Enpals, fondo telefonici, fondo elettrici...)
- la Gestione Separata Inps (istituita in base all'art. 2 comma 26 [L. 335/95](#))
- Casse di previdenza per liberi professionisti (INARCASSA, Geometri, ENPAV ecc. ecc.) ed il Fondo Clero

No ENASARCO

La pensione di vecchiaia

Regime di cumulo

Per quali pensioni

Il "cumulo contributivo" previsto dalla Legge 228/2012 consente di ottenere:

- la pensione di vecchiaia;
- La pensione anticipata
- la pensione di inabilità;
- la pensione ai superstiti.

La pensione di vecchiaia/anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti può essere richiesta a condizione che i lavoratori:

- non siano già titolari di trattamento pensionistico diretto presso una delle predette gestioni (compreso l'assegno di invalidità);

La pensione di vecchiaia

Regime di cumulo

Requisiti

- ❑ La pensione si ottiene in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi, previsti dalla Legge 214/2011 (la Riforma Fornero), più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le diverse gestioni presso cui sono stati versati i contributi.
- ❑ Come per la totalizzazione e la ricongiunzione, il cumulo deve riguardare per intero tutti i periodi assicurativi, accreditati presso le gestioni interessate.
- ❑ La decorrenza della pensione di vecchiaia, che non può essere anteriore a febbraio del 2013, segue le regole previste dalla legge 214/11 ovvero dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi, senza quindi “finestre” di attesa di alcun genere

La pensione di vecchiaia

Regime di cumulo Calcolo in pro quota

- ❑ Per il cumulo dei contributi le gestioni previdenziali interessate determinano, ciascuna per la quota riferita ai contributi di propria competenza, il trattamento cosiddetto "pro quota" in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.
- ❑ Per stabilire, dunque, il sistema di calcolo da adottare (retributivo, misto o contributivo) occorre tener conto dell'anzianità contributiva complessivamente maturata al 31 dicembre 1995 nelle diverse gestioni assicurative.
- ❑ E' bene ricordare che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio del 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.

La pensione di vecchiaia

Regime di cumulo

Calcolo in pro quota: esempio

Il Signor Rossi, nato il 20 gennaio 1956, ha iniziato a lavorare nel 1975 come dipendente privato e, quindi, iscritto all'Inps fino al 1989. Dal 1990 è divenuto dipendente pubblico con iscrizione all'INPDAP per 16 anni. Dal 2006 ha smesso ogni attività lavorativa,

Ai fini del conteggio dell'anzianità ante 1996 si devono sommare i due periodi (15 anni di Inps e 6 anni di Inpdap) arrivando al totale di 21 anni accreditati al 31 dicembre 1995.

- **In ciascuna gestione non raggiunge il requisito dei 20 anni di anzianità contributiva, ma sommando i due periodi sì.**
- **Non resta che attendere il compimento dell'età anagrafica più elevata tra le due gestioni per poter accedere alla pensione di vecchiaia secondo la nuova regola.**

...segue



La pensione di vecchiaia

Regime di cumulo

Calcolo in pro quota: esempio

- Essendo in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, la pensione sarà retributiva fino al 31 dicembre 2011 e quindi ciascuna delle due gestioni calcolerà la propria quota di pensione con il sistema retributivo non avendo anzianità contributiva successiva al 2012.
- Il diritto a pensione matura a maggio 2023 a 67 anni e 4 mesi, (compimento età pensionabile) requisito previsto per tutte le gestioni interessate al cumulo e decorrenza dal mese successivo alla maturazione.

Rispetto alla totalizzazione il vantaggio è evidente: col cumulo contributivo la pensione è sostanzialmente calcolata tutta col sistema retributivo mentre quella totalizzata sarebbe solo contributiva e quindi, in genere, più bassa come importo finale.



By P.Zani